

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PREMESSA

Il "basso profilo" vuole essere un appello, un invito a considerare l'apporto delle piccole cose. Questa attenzione ai singoli contributi può portare ad una riduzione di scala, a ragionare su microsistemi in cui le piccole cose hanno un grande peso, realtà complesse, ma con il vantaggio di non aver bisogno di grandi mezzi per essere maneggiate, esplorate o eventualmente modificate. Viceversa, la stessa attenzione ai diversi apporti, per piccoli e bassi che siano, può mettere in evidenza l'aspetto relazionale, la macro-rete di connessioni che coinvolge ciascun oggetto o ciascuna persona.

Il "basso profilo" si presenta, quindi, come una chiave di lettura: è un modo di leggere che guarda agli elementi mutevoli della complessità, individuando un legame tra le diverse (co)operazioni e il processo nella sua interezza.

Qual è il profilo che la realtà ci mostra quando la si analizza dal basso? È soltanto un'interpretazione? Desideriamo credere che il "basso profilo" possa anche divenire matrice di nuove possibilità operative.

Manifesto del "basso profilo", Giorgia Annovi, Carlotta Bonvicini, Eliodoro Bigi, Rosario Carotenuto, Michele D'Ariano, Leonardo Delmonte, Simone Ruini, Giovanni Santachiara, Francesco Tosi, Alberto Verde.

Aprile 2007

PARTE I: DEFINIZIONE E ORDINAMENTO INTERNO

Titolo I – Definizione e finalità

Art. 1.

(Atto costitutivo, definizione e sede)

1. L'Associazione "Basso Profilo associazione di promozione sociale", in breve "Basso Profilo APS", c.f. 93073380383, con sede legale a Ferrara presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara, via Quartieri, n° 8, 44121, e sede operativa nella città di Ferrara e nella città metropolitana di Bari – rispettivamente in via Darsena, 57, 44121 e in via per Casamassima, 18, Acquaviva delle Fonti, 70021 – è una Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Dlgs 117/2017, con durata illimitata nel tempo, apartitica e senza scopo di lucro.

"Basso Profilo" nasce con atto costitutivo il 20-05-2008 dall'idea di alcuni studenti della Facoltà di Architettura di Ferrara: Leonardo Delmonte, Ettore Guerriero, Chiara Porretta.

2. "Basso Profilo", di seguito indicata anche con la dicitura Associazione, è regolata a norma del Codice del Terzo Settore e del Titolo II del Codice civile, nonché del presente Statuto e del Regolamento interno, se attivo.

3. L'eventuale variazione della sede legale, purché all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, essa va deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 1, 4, 6 e dall'art. 13 comma 2, del presente Statuto e poi comunicata a tutti gli enti preposti.

4. L'Associazione, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci, può istituire sedi secondarie, operative e rappresentanza, ovunque, in Italia e all'estero, quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi e finalità sociali di cui all' art. 2.

5. L'eventuale variazione delle sedi secondarie, operative e di rappresentanza, non comporta modifica statutaria, ma va comunicata, laddove previsto, agli enti preposti.

Art. 2.

(Attività e finalità)

1. L'Associazione "Basso Profilo" opera, a beneficio dei soci, dei relativi famigliari e terzi, per perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale dirette a valorizzare la dimensione collettiva dell'uso dello spazio pubblico, l'aspetto relazionale ed esperienziale della produzione culturale, la valorizzazione del patrimonio locale e lo sviluppo sostenibile del territorio nonché a diffondere pratiche di cittadinanza attiva e a promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio locale e la cultura ambientale, attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di Interesse sociale, incluse attività -anche editoriali- di promozione e diffusione della cultura, dell'attivismo civico e delle questioni di interesse collettivo, mediante:

α. la realizzazione di seminari, corsi, laboratori, gruppi di ricerca, e la produzione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale (a titolo esemplificativo e non esaustivo pubblicazioni periodiche e produzioni audiovisive originali);

β. la realizzazione di produzioni teatrali, di danza e performative, di rassegne, attività didattica, mostre e contest legati a tali ambiti;

γ. progettazione e realizzazione di installazioni temporanee o permanenti, allestimenti di mostre e spettacoli, lighting design;

δ. produzioni nell'ambito delle arti visive, della street art, del soundscape, della videoarte, del videomapping e del cinema e organizzazione di rassegne, attività didattica e contest legati a tali ambiti;

ε. produzione di musica, dall'elettronica al jazz, dal rock'n'roll alla techno, e organizzazione -a titolo esemplificativo e non esaustivo- di rassegne, attività didattica, contest, ballo, dj-set, vj-set e concerti legati a tale ambito e al mondo dei producer e delle etichette indipendenti;

ζ. produzione grafica, editoriale e di albi illustrati e organizzazione di rassegne, attività didattica, mostre, contest legati all'approfondimento di tali ambiti e del mondo dell'editoria e micro-editoria;

η. diffusione delle pratiche dell'agricivismo e della cultura del cibo -dalle tradizioni legate alle pietanze, agli ingredienti e alla loro coltivazione, ai principi di una sana alimentazione- attraverso l'erogazione -a titolo esemplificativo e non esaustivo- di rassegne, attività didattica, contest,

showcooking e servizi di consulenza, progettazione, produzione e erogazione di cibo per iniziative (quali buffet, cene di quartiere, ecc) e di pratiche di coltivazione o acquisto condivisi, dai jardin partagé ai gruppi di acquisto solidale (GAS);

g. diffusione della cultura della mobilità lenta e sostenibile promuovendo -a titolo esemplificativo e non esaustivo- soluzioni progettuali per le città e il territorio, servizi, rassegne, attività didattica, mostre, contest;

h. attività di comunicazione, social media management e storytelling;

k. diffusione della cultura della coprogettazione, della progettazione partecipata, della progettazione architettonica, di spazi pubblici e del paesaggio, del service design, del design for all, della sharing economy, del coworking, del comanufacturing, della progettazione open source e dell'internet of things e erogazione -a titolo esemplificativo e non esaustivo- di servizi, rassegne, attività didattica, hackathon e contest legati a tali ambiti;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, workshop, laboratori, conferenze, convegni, seminari, webinar, pubblicazioni;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, attraverso:

α. azioni di sensibilizzazione verso le tematiche della cultura ambientale e dell'economia circolare;

β. progettazione e realizzazione di elementi di social-urban-design, service design, accountability;

γ. interventi di social innovation, rigenerazione urbana, tactical urbanism, progettazione del verde, progettazione del paesaggio e urbana, inclusione sociale, comprendenti -a titolo esemplificativo e non esaustivo- la progettazione e realizzazione di elementi di design e garden design, azioni di inclusione sociale, percorsi di urbanistica partecipata, definizione e erogazione di servizi innovativi per la comunità locale di riferimento;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, urbano, culturale e paesaggistico, comprensivo del patrimonio orale e immateriale;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, intendendo lo sport come percorso educativo che attraverso l'uso cognitivo del corpo e del movimento possa essere di supporto sia nei meccanismi della memoria sia nell'organizzazione dei processi logici.

Art. 3.

(Struttura associativa)

1. Le iniziative dell'Associazione, in ragione delle loro complessità, possono articolarsi in Programmi per approfondire, attraverso una specifica équipe di lavoro e un Coordinatore, determinati ambiti di ricerca.

2. Ciascuna iniziativa dell'Associazione, quando non organica a Programmi di cui al comma precedente, ha uno specifico Referente iniziativa.

3. Il Coordinatore è da considerarsi a tutti gli effetti il Referente iniziativa di un Programma.

Titolo II – La forma associativa

Art. 4.

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

(Ammissione e tesseramento dei soci)

1. All'Associazione "Basso Profilo" possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti le persone ed i soggetti senza scopo di lucro, nel rispetto dei vincoli di legge, che decidano di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare alle regole previste dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, se attivo.
2. Chiunque voglia diventare socio di "Basso Profilo" deve presentare domanda di iscrizione e versare la quota di adesione annuale fissata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dall'art. 17, comma 2, b), del presente Statuto. L'ammissione dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo che è tenuto ad esprimersi improrogabilmente entro due mesi dalla presentazione della domanda ed a comunicare, anche verbalmente, all'interessato l'avvenuta ammissione. Nel caso di diniego della domanda di ammissione la relativa delibera, debitamente motivata, dovrà essere trasmessa all'interessato il quale potrà richiedere che sulla stessa si esprima l'Assemblea dei soci nella prima occasione utile, adunanza a cui viene invitato l'interessato con diritto di parola ma non di voto.
3. La qualifica di socio ha durata illimitata, è intrasmissibile e dà diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e a ricevere la tessera sociale, personale e non cedibile.
4. È esclusa espressamente la temporaneità della vita associativa.
5. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
6. In osservanza alla normativa in materia di tutela dei dati personali, ciascun associato deve dichiarare, in una liberatoria scritta, di essere informato delle modalità di trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dell'Associazione.

Art. 6.

(Recesso, decadimento, esclusione dei soci)

1. Il socio può recedere dall'Associazione tramite lettera scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto a partire dalla data di invio della lettera, farà fede il timbro postale.
2. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il terzo mese dell'anno sociale successivo.
3. Il socio può essere escluso dall'Associazione nel caso in cui arrechi grave danno morale e/o materiale all'Associazione, assuma comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione e con le regole del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, se attivo. L'esclusione del socio è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci nella

prima riunione utile; tale delibera deve essere comunicata all'interessato, con annesse motivazioni del provvedimento, tramite lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che venga posto nell'ordine del giorno della successiva Assemblea ordinaria l'esame dei motivi che hanno portato alla sua esclusione dall'Associazione col fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino al giorno dell'Assemblea il socio si intende sospeso.

4. Nel caso di decadimento per morosità l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine ultimo previsto per il pagamento.

5. I soci esclusi o receduti non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7.

(Diritti e doveri dei soci)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo. Il comportamento del socio verso gli aderenti e per conto dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con onestà, buona fede, probità e rigore morale.

2. Tutti i soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno se attivo e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi sociali;

c) a versare la quota associativa di cui all'art. 5 comma 2, all'art. 6 commi 2,4 e all'art. 17 comma 2, b), del presente Statuto.

3. Tutti i soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. In particolare, tutti i soci hanno diritto:

a) a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto. I soci minorenni vengono rappresentati, con diritto di voto incluso l'elettorato attivo ma non passivo, dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da chi da questi delegato;

b) ad accedere alle cariche associative conformemente agli artt. 14, 15, 24, del presente Statuto quando maggiorenni;

c) a prendere visione – alle condizioni stabilite dal presente Statuto- di tutti gli atti deliberati dagli organi sociali e di tutta la documentazione riguardante l'Associazione.

4. Il diritto di voto può essere esercitato dalla data di ammissione quando antecedente alla delibera di convocazione assembleare nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo.

Titolo III – Organi e strumenti dell'Associazione

Sezione I – Definizione degli organi sociali

Art. 8.

(Organi dell'Associazione)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo;
- c) il Presidente, il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo.

Sezione II – Definizione e funzionamento dell'Assemblea dei soci

Art. 9.

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è organo sovrano, è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto. Ogni voto ha la stessa valenza, qualsiasi sia la carica ricoperta dal socio e la quota associativa corrisposta.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di 1/10 degli associati presentata per via informatica al Consiglio Direttivo, di seguito indicato anche con le presenti diciture: Amministratori, Consiglio, Direttivo.

3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione: tra le due convocazioni devono intercorrere almeno 24 ore. Le date della prima e seconda convocazione devono essere comunicate congiuntamente e con almeno cinque giorni di preavviso.

4. Ai soci deve essere data comunicazione delle convocazioni mediante e-mail, inviata all'indirizzo rilasciato al momento dell'iscrizione, o con ogni altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta trasmissione e ricezione (lettera raccomandata, fax, ecc.). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

5. Le assemblee devono essere convocate esclusivamente in giorni feriali e in orari compresi tra le 9,00 e le 23,00.

6. La partecipazione all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può avvenire mediante espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica o attraverso altro mezzo di telecomunicazione idoneo quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e, nei casi previsti dal presente testo statutario, garantire la segretezza del voto.

Art. 10.

(Modalità di costituzione assembleare)

1. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo tra i presenti.

2. Qualora il Segretario -responsabile della redazione dei verbali assembleari ai sensi dell'art. 22, comma 1, a), del presente Statuto- sia assente, prima dell'inizio delle attività assembleari si provvederà a nominare tra i soci presenti un vicario che possa fungere da Segretario di assemblea.

Art. 11.

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) elegge il Presidente, ne revoca il mandato ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei suoi confronti;

b) elegge il Consiglio Direttivo, ne revoca il mandato ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei suoi confronti;

c) elegge l'Organo di controllo, ne revoca il mandato ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei suoi confronti;

d) approva il "Bilancio preventivo" e il "Bilancio consuntivo" ed eventualmente il "Bilancio sociale";

e) ratifica le esclusioni dei soci approvate dal Consiglio Direttivo e delibera in merito alla mancata accettazione delle domande di ammissione;

f) approva all'inizio di un nuovo esercizio sociale le "Linee programmatiche annuali" emanate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17, comma 2 del presente Statuto e si impegna, nella figura del Segretario di assemblea, ad allegarvi al termine della discussione le eventuali osservazioni rilevate dai soci;

g) ratifica procure speciali conferite ai soci per la gestione di attività varie, previa approvazione del Direttivo di cui all'art. 17, comma 2, m), del presente Statuto;

h) concorda eventuali collaborazioni con altre associazioni;

i) discute eventuali proposte di organizzazione di eventi occasionali di raccolta fondi e ne delibera l'attuazione;

l) discute il "Rapporto annuale sulle attività sociali" proposto da Consiglio Direttivo uscente ai sensi dell'art. 17, comma 2, d), del presente Statuto, impegnandosi, nella figura del Segretario di assemblea, ad allegarvi al termine della discussione le eventuali osservazioni rilevate dai soci;

m) accoglie e rende ufficiali le candidature alle singole cariche del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente Statuto, verificata l'ammissibilità delle stesse di cui all'art. 15, comma 5, del presente Statuto;

n) istituisce sedi secondarie, operative e rappresentanza, ovunque, in Italia e all'estero, quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi e finalità sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto;

- o) stabilisce per i soci eventuali contributi straordinari e ne determina l'ammontare;
- p) fissa preventivamente le regole e i limiti per i rimborsi validi per tutti gli associati e i terzi ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto;

2. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

3. L'Assemblea, verificata la congruenza con la Premessa e con gli articoli della Parte I, Titolo I del presente Statuto, discute, approva o respinge l'avvio di iniziative, collaborazioni, convenzioni già approvate da parte del Consiglio Direttivo, richiedenti uno specifico finanziamento da parte dell'Associazione. Fino al giorno della discussione in Assemblea l'avvio di tali iniziative, collaborazioni, convenzioni e il finanziamento delle stesse si ritengono comunque autorizzati.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno tre volte l'anno.

Art. 12.

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera in merito all'eventuale adozione, modifica o sospensione del Regolamento Interno, previsto ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;
- c) delibera in merito all'eventuale variazione della sede legale dell'Associazione;
- d) delibera sullo scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 35 del presente Statuto.

2. Per quanto riguarda le modifiche allo Statuto l'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti 2/3 dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza del 50 %+1 dei soci e delibera a maggioranza;

3. Per quanto riguarda l'adozione, modifica o sospensione del Regolamento Interno l'Assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza del 50 %+1 dei soci e delibera a maggioranza, in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei soci;

4. Per quanto riguarda l'eventuale trasferimento della sede legale dell'Associazione, l'Assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza del 50 %+1 dei soci e delibera a maggioranza, in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei soci;

5. Per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera esclusivamente con il voto favorevole del ¾ dei soci iscritti;

6. L'Assemblea straordinaria può essere convocata solo dopo il decorrere di mesi cinque dall'inizio dell'anno sociale.

7. Qualsiasi modifica statutaria o apportata all'eventuale Regolamento interno non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali espressi nell'art.2, comma 1, del presente Statuto.

Art. 13.

(Modalità di votazione e deliberazione assembleare)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o tramite altra modalità, anche telematica, idonea a garantire la segretezza del voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, salvo diversa modalità individuata dal Direttivo nel rispetto dell'art. 12 del presente Statuto ed esplicitata sull'avviso di convocazione della stessa.
3. Ai sensi del Titolo II, cap. III, art. 21 del Codice civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.
4. L'assenza di chi ricopre determinate cariche o appartiene a determinate categorie di aderenti non invalida di per sé le sedute.
5. Le deliberazioni assembleari sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal redattore del verbale stesso – Segretario di assemblea – e da chi ha presieduto l'Assemblea di cui all'art. 10 del presente Statuto.
6. All'interno del verbale devono essere riportati tutti i dati necessari a identificare gli argomenti trattati e le deliberazioni adottate
7. In ogni caso l'atto amministrativo, per essere considerato valido a tutti gli effetti, deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Associazione ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.
8. Le delibere assembleari devono essere inserite nel "Libro delle deliberazioni assembleari" tenuto dal Segretario ai sensi dell'art. 22, comma 3, c) del presente Statuto.
9. Ogni socio ha diritto a consultare le delibere assembleari. Tale diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copie delle delibere richieste.

Sezione III – Definizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 14.

(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti cariche:
 - a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Segretario;
 - d) Direttore operativo;
 - e) Tesoriere.
2. Tutte le cariche sono elettive dall'Assemblea ordinaria dei soci conformemente agli artt. 11 e 13 del presente Statuto.

3. Le cariche di Amministratori durano tre anni sociali e non danno luogo a compensi.

Art. 15.

(Elezioni dei membri del Consiglio Direttivo)

1. Tra gli associati possono essere candidati a svolgere le cariche di Amministratori tutte le persone maggiorenni che non esercitino attività o funzioni che possano determinare conflitto o confusione di interessi con quelli dell'Associazione o che ledano la sua immagine di indipendenza;

2. Le elezioni del Consiglio Direttivo devono svolgersi improrogabilmente entro la seconda settimana di dicembre.

3. Il Consiglio eletto dura tre anni, entra in carica a partire dal 1° gennaio e resta in carica fino al 31 dicembre, salvo gli eventuali casi di proroga eccezionale previsti dal Regolamento Interno, se attivo.

4. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla stessa carica

5. Qualora per la candidatura ad una delle cariche del Direttivo sia pervenuto un solo nominativo, il candidato sarà considerato eletto se e soltanto se votato dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea dei soci, in caso contrario, entro 10 giorni, si provvederà a convocare nuove elezioni per la carica vacante.

Art. 16.

(Convocazioni e deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei consiglieri.

2. La convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta, va fatta con avviso spedito dal Segretario per via Informatica ad ogni consigliere, all'indirizzo da questi rilasciato al momento dell'iscrizione, almeno 5 giorni prima della data della riunione.

3. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei consiglieri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e le votazioni sono palesi, i consiglieri dissenzienti possono fare mettere a verbale il loro voto contrario per limitare la loro responsabilità in caso di eventuali danni futuri all'Associazione derivanti dalla scelta deliberata.

5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio devono sempre precisare se le delibere vengono prese a maggioranza o all'unanimità; ciascun verbale, redatto a cura del Segretario o in sua assenza a cura di un suo vicario nominato tra i presenti, deve essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Associazione e venire conservato agli atti nel "Libro delle deliberazioni consiliari", conformemente all'art. 22 del presente Statuto;

7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in forma di "Direttivo di Coordinamento": un Direttivo allargato alla partecipazione, benché senza diritto di voto, di uno o più Referenti Iniziativa già nominati con delibera consiliare e altri associati invitati a prendere parte all'adunanza suddetta in veste di uditori. È convocato da almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno un Referente Iniziativa presentata per via informatica agli amministratori, in estensione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

8. La partecipazione alla riunione può avvenire anche attraverso altro mezzo di telecomunicazione idoneo quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti.

Art. 17.

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività istituzionali che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

2. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) stabilisce l'entità delle quote associative annuali;
- c) emana all'inizio dell'anno sociale le "Linee programmatiche annuali" proponendole all'approvazione dell'Assemblea;
- d) presenta all'Assemblea e delibera il "Rapporto annuale sulle attività sociali" di cui all'art. 19, comma 3, del presente Statuto;
- e) propone all'approvazione dell'Assemblea il "Bilancio preventivo" e il "Bilancio consuntivo" di cui all'art. 25 del presente Statuto;
- f) ammette i nuovi soci;
- g) esclude i soci salva successiva rettifica dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- h) a seguito di raccolte pubbliche di fondi redige un "Rendiconto raccolte pubbliche di fondi" indipendentemente dal bilancio annuale dell'Associazione, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto;
- i) può autorizzare la delega di alcune funzioni del Presidente al Vicepresidente ai sensi dell'art. 19, comma 2, g);
- l) delibera i rimborsi spese ai soci per spese sostenute per conto dell'Associazione di cui all'art. 30 del presente Statuto;
- m) è responsabile della stipula di contratti di sponsorizzazione e di prestazione di lavoro di cui agli artt. 29, 31 del presente Statuto;
- n) attribuisce ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;

o) attribuisce ai soci, anche su proposta del Presidente, la nomina di Referente iniziativa o la procura speciale per la gestione di attività varie che non configurino la necessità di tale nomina;

p) convoca l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;

q) presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci l'adozione, modifica o sospensione del Regolamento Interno su proposta della maggioranza degli Amministratori o almeno 1/10 degli associati;

r) propone eventuali contributi straordinari da versare da parte degli aderenti e ne delibera l'ammontare;

s) propone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci l'accoglimento delle candidature pervenute per il rinnovo del Consiglio Direttivo di cui all'art. 15, comma 2, del presente Statuto;

t) può chiedere conto dell'operato a ciascun Referente Iniziativa e a qualunque altro socio cui siano state attribuite procure speciali e, adducendone motivazione, revocargli la fiducia e i poteri accordati, salva successiva rettifica da parte dell'Assemblea dei soci;

u) presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci la modifica del testo statutario, ai sensi dell'art. 12, comma 1, a), su proposta della maggioranza degli Amministratori o almeno 1/10 degli associati;

v) propone, discute, approva o respinge nuove iniziative e Programmi e ne delibera il finanziamento";

z) concorda collaborazioni, convenzioni, co-finanziamenti con altri soggetti pubblici o privati purché in coerenza con il perseguimento degli obiettivi statuari.

Art. 18.

(Decadimento del Consiglio Direttivo o di alcuni dei suoi membri)

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo potrà provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti che rimarranno in carica quali "Amministratori pro tempore" fino allo scadere del mandato consiliare.

2. In alternativa o nell'impossibilità di attuare detta modalità, sarà indetta un'Assemblea ordinaria dei soci con all'ordine del giorno l'accoglimento delle candidature per le elezioni suppletive dei consiglieri.

Sezione IV – Definizione e compiti del Presidente, Vicepresidente

Art. 19

(Presidente, Vicepresidente)

1. Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, è perciò chiamato a rappresentare l'Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali o assimilabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo sistemi di supporto al trasferimento di denaro online, quali Paypal), e procedere agli incassi, fare bonifici, emettere fatture, effettuare pagamenti;
- d) conferisce e revoca ai soci procura speciale per la gestione di attività varie che non configurino la necessità di nomina di un Referente Attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) ha facoltà di convocare l'Assemblea dei soci;
- f) presiede l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- g) previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare alcune sue funzioni al Vicepresidente e al Direttore operativo.

3. Entro la fine dell'anno sociale, il Presidente elabora un'analisi dettagliata dell'anno sociale che volge al termine, evidenziando punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi e individuando gli obiettivi futuri. Il "Rapporto annuale sulle attività sociali" costituisce la base di partenza per la stesura delle "Linee programmatiche annuali" emanate all'inizio dell'esercizio sociale e approvate dai soci ai sensi dell'art. 11, comma 1, f), del presente Statuto.

4. In caso di assenza o impedimento le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

5. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

6. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, c), del presente Statuto, è fatto obbligo al Presidente, al più tardi allo scadere del suo mandato, di comunicare al Segretario i recapiti di terzi, altre associazioni, sponsor, enti o istituzioni con i quali è entrato in contatto a nome dell'Associazione "Basso Profilo".

Sezione IV – Strumenti dell'Associazione

Art. 20

(Regolamento Interno)

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 12, commi 1, 3, 7 e dell'art. 17, comma 2, o), del presente Statuto, può dotarsi, qualora si renda necessario, di un Regolamento Interno che disciplini esclusivamente quanto non previsto dal presente Statuto, o fornisca interpretazione e chiarimenti di quanto già previsto.

2. Le norme contenute nel Regolamento Interno non possono essere in alcun modo in contraddizione con gli scopi sociali dell'Associazione e con quanto previsto nel presente Statuto.

TITOLO IV – Cariche di responsabilità

Sezione I – Cariche amministrative

Art. 21

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere detiene l'amministrazione fisica del patrimonio e delle risorse dell'Associazione ai sensi degli articoli della Parte II, Titoli I, II, III del presente Statuto e ne è il responsabile.

2. In particolare il Tesoriere:

- a) può procedere agli incassi, fare bonifici, emettere fatture ed effettuare pagamenti;
- b) si assicura dello svolgimento degli adempimenti contabili periodici e annuali, nonché degli adempimenti fiscali entro i termini previsti (es. assolvimento IVA, Dichiarazione dei Redditi ai fini IRES, IRAP);
- c) presenta al Consiglio la bozza del "Bilancio preventivo" e del "Bilancio consuntivo";
- d) ha l'obbligo di redigere, quando previsto dalla normativa vigente, un apposito rendiconto separato ("Rendiconto raccolte pubbliche di fondi"), di cui all'art. 11, comma 1, d), all'art. 17, comma 2, h) e all'art. 28 del presente Statuto, da presentare all'approvazione del Direttivo per ciascuna delle manifestazioni pubbliche di raccolta fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

3. È compito del Tesoriere informarsi circa gli obblighi fiscali dell'Associazione e informarne i soci.

4. Il Tesoriere è responsabile di mantenere un'ordinata contabilità dell'Associazione, indispensabile per trarre gli elementi per la redazione del rendiconto annuale obbligatorio.

5. Il Tesoriere è il responsabile unico dei libri contabili dell'Associazione.

6. Ai sensi dell'art. 22, comma 1; c), del presente Statuto, è fatto obbligo al Tesoriere, al più tardi allo scadere del suo mandato, di comunicare al Segretario i recapiti di terzi, altre associazioni, sponsor, enti o istituzioni con i quali è entrato in contatto a nome dell'Associazione "Basso Profilo".

Art. 22

(Segretario)

1. Il Segretario:

a) provvede a redigere i verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne custodisce copia originale in appositi archivi, "Libro delle deliberazioni assembleari" e "Libro delle deliberazioni consiliari";

b) si occupa del tesseramento dei soci, in particolare è il responsabile del trattamento dei dati personali, i dati anagrafici dei soci devono risultare in un apposito "Libro dei soci", nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la sua preventiva specifica autorizzazione scritta;

c) è responsabile della banca dati informatica contenente i contatti dei soci, ma anche degli enti, delle istituzioni, degli sponsor e delle figure professionali con cui l'Associazione ha instaurato un rapporto collaborativo.

2. Il Segretario non ha accesso al conto dell'Associazione.

3. Il Segretario è il responsabile unico dei libri sociali dell'Associazione:

- a) "Libro dei soci";

- b) "Registro dei volontari";
- c) "Libro delle deliberazioni assembleari";
- d) "Libro delle deliberazioni consiliari".

4. In caso di assenza del Segretario, in occasione delle Assemblee dei soci o delle riunioni del Direttivo, dovrà essere individuato un suo vicario secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 6, e dall'art. 10, comma 2.

Art. 23

(Direttore operativo)

1. Il Direttore è responsabile del coordinamento delle iniziative dell'Associazione e dell'armonizzazione del calendario delle stesse anche rispetto all'utilizzo di Spazi, rendendo conto al Consiglio Direttivo dello stato di avanzamento delle iniziative e eventuali Programmi.
2. Il Direttore si pone come figura di raccordo tra i diversi Referenti Iniziativa, di cui all'art. 24 del presente Statuto, e degli stessi con il Consiglio Direttivo.
3. Può procedere agli incassi, fare bonifici, emettere fatture ed effettuare pagamenti.
4. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, c), del presente Statuto, è fatto obbligo al Direttore, al più tardi allo scadere del suo mandato, di comunicare al Segretario i recapiti di terzi, altre associazioni, sponsor, enti o istituzioni con i quali è entrato in contatto a nome dell'Associazione "Basso Profilo".

Sezione II – Cariche di responsabilità

Art. 24

(Referente Iniziativa)

1. Il Referente Iniziativa è colui che, in seguito all'approvazione di un'iniziativa da parte del Consiglio Direttivo, viene incaricato su delibera della stessa.
2. Nel caso di iniziative ripetute ogni anno dall'Associazione il Referente Iniziativa sarà considerato responsabile per una sola annualità, salvo successivo rinnovo della fiducia da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Nel caso di iniziative a cavallo tra due anni sociali il Referente Iniziativa sarà considerato responsabile per tutta la durata dell'iniziativa in questione, salvo revoca della fiducia da parte dell'Assemblea dei soci.
4. È dovere del Referente Iniziativa preoccuparsi di tenere un'ordinata contabilità e di conservare la relativa documentazione fino a chiusura dell'attività.
5. Il Referente Iniziativa non può fare emettere fatture per conto dell'Associazione mentre può, per garantire lo svolgimento delle attività, anticipare costi per spese di modica cifra, oppure – nei modi e nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno – effettuare pagamenti attingendo alle risorse economiche dell'Associazione. Il Referente iniziativa potrà ottenere un rimborso per le spese di modica cifra anticipate solo a fronte della presentazione al Consiglio Direttivo o a un Amministratore dei documenti fiscali corrispondenti.

6. Presentandone richiesta motivata agli Amministratori per via informatica, Il Referente Attività può ottenere la convocazione di un "Direttivo di Coordinamento" e prendervi parte ai sensi dell'art. 16, comma 7, del presente Statuto.

7. Il rapporto tra Referente Iniziativa e Amministratori deve ispirarsi al principio di leale collaborazione, in particolare è tenuto a dare corso ad ogni deliberazione consiliare che dovesse riguardare l'attività per la gestione e il coordinamento della quale è stato incaricato dall'Assemblea dei soci.

8. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, c), del presente Statuto, è fatto obbligo al Referente Iniziativa, al più tardi allo scadere della sua procura specifica, di comunicare al Segretario i recapiti di terzi, altre associazioni, sponsor, enti o istituzioni con i quali è entrato in contatto a nome dell'Associazione "Basso Profilo".

PARTE II: RAPPORTI ECONOMICI

Titolo I – Risorse economiche e strumenti di controllo

Art. 25

(Anno finanziario e contabilità)

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. L'Associazione deve tenere una ordinata contabilità, ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:
 - presenza dei documenti giustificativi delle spese;
 - gestione finanziaria operata prevalentemente tramite cassa o c/c bancario/postale per il controllo dei movimenti finanziari;
 - attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (il Tesoriere ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto).
3. L'Associazione redige, ove previsto dalla normativa vigente, un rendiconto separato per quella manifestazione pubblica durante la quale si siano raccolti fondi, anche mediante vendita di beni di modico valore o prestazione di servizi a terzi, conformemente all'art. 28 del presente Statuto.
4. Nei casi previsti dalla Legge o qualora lo si ritenga in ogni caso opportuno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nel termine di approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 26

(Risorse economiche e Organo di controllo)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e lasciti;
 - c) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

- d) rimborsi;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) sponsorizzazioni;
- g) convenzioni con enti pubblici;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- m) entrate patrimoniali;
- n) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- o) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- p) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutarî;
- q) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare conformemente all'art. 11 del presente Statuto.

3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto, con l'eventuale Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione devono essere infatti reinvestiti nel perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse dall'associazione.

5. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dalla Legge e il mandato dura tre anni.

6. L'Organo di controllo esercita le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale e a quelle diverse da quelle di interesse generale svolte nonché alle attività di raccolta fondi ed attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali;

- procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo II - Raccolta fondi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni, convenzioni con enti pubblici

Art. 27

(Attività diverse da quelle di Interesse generale)

1. L'Associazione "Basso Profilo" può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nella misura in cui siano rispetto a queste ultime secondarie e strumentali secondo i parametri definiti dal Legislatore.

2. Le attività diverse vengono svolte su delibera del Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee guida fissate dall'Assemblea dei soci.

Art. 28

(Raccolte pubbliche di fondi)

1. Ai sensi della normativa vigente, l'Associazione "Basso Profilo" organizza raccolte pubbliche di fondi con riferimento alle quali si impegna a redigere un apposito e separato rendiconto finanziario ("Rendiconto raccolte pubbliche di fondi"):

- a) indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale dell'Associazione;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- c) con sintesi delle entrate e delle spese relative alla manifestazione;
- d) allegando anche una relazione illustrativa laddove la rendicontazione in entrata e in uscita effettuata non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze informative dei terzi.

Art. 29

(Erogazioni liberali, sponsorizzazioni)

1. Le quote associative non sono considerate erogazioni liberali in quanto hanno natura di obbligo sociale. L'Associazione, tuttavia, accetta anche ulteriori contributi personali oltre alla normale quota associativa.

2. Nei casi di erogazioni liberali in denaro da parte di privati o imprese, l'Associazione si impegna a rilasciare ricevuta.

3. In caso di sponsorizzazione, l'Associazione si impegna a stipulare un contratto di sponsorizzazione tra le parti e custodirne copia.

Titolo III - Rimborso spese e prestazioni di attività

Sezione I – Modalità di erogazione rimborsi

Art. 30

(Rimborso spese)

1. L'associazione riconosce il rimborso delle spese sostenute secondo i criteri definiti da apposito Regolamento.
2. Non è possibile ottenere rimborso di erogazioni liberali o dei contributi erogati all'Associazione per la realizzazione di un'iniziativa.

Sezione II – Modalità di ricorso da parte dell'Associazione alle prestazioni di soci e terzi

Art. 31

(Attività prestata in forma volontaria, ricorso alle prestazioni in forma contrattuale)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
2. L'Associazione "Basso Profilo", ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati, può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

PARTE III: RESPONSABILITA' E GARANZIE

Titolo I – Responsabilità degli Amministratori e tutela dei soci

Sezione I – Responsabilità degli Amministratori

Art. 32

(Responsabilità degli Amministratori)

1. Per quanto riguarda la responsabilità che gli Amministratori hanno nei confronti dei soci e dell'Associazione in quanto tale per la gestione da essi effettuata il riferimento è costituito dagli artt. 18 e 22 del Codice civile e dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Sezione II – Tutela dei soci

Art. 33

(Esercizi a tutela dei soci)

1. La responsabilità che gli Amministratori hanno nei confronti dei soci e dell'Associazione in quanto tale per la gestione da essi effettuata può essere fatta valere in giudizio dall'Associazione esercitando in proposito l'azione prevista dall'art. 22 c.c. e chiedendo che gli Amministratori responsabili vengano condannati a risarcire il danno: un esempio di tale azione potrebbe essere quella che venga esercitata dall'Associazione in seguito al mancato adempimento da parte degli Amministratori ad obblighi di natura fiscale, previdenziale o assicurativa in conseguenza del quale l'Associazione abbia dovuto pagare multe, sanzioni o risarcimenti allo Stato o terzi.

Titolo II – Scoglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 34

(Scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio residuo)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore sentita l'Amministrazione competente.

Titolo III – Rimandi e garanzie

Art. 35

(Garanzie)

1. La denominazione "Basso Profilo" e il "marchio" dell'Associazione (allegato quale parte integrante del presente Statuto), costituito dal simbolo raffigurante la silhouette di un cane bassotto con la testa rivolta a destra e leggermente sollevata, e dal logotipo riportante la denominazione dell'Associazione in caratteri maiuscoli Compacta Blk BT, sono patrimonio dell'Associazione e come tali ad essa ne è demandato l'uso in via esclusiva. La recessione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 36

(Rimandi)

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno valgono le norme di legge vigente in materia e le disposizioni contenute nel Codice civile.

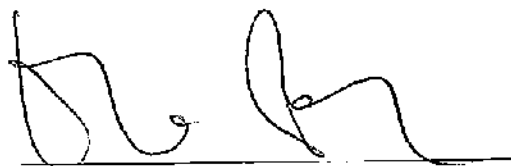
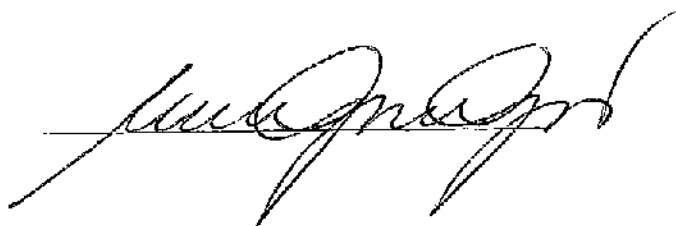
Ferrara, il 27/10/2020

Il Segretario

Maria Giovanna Govoni

Il Presidente

Manfredi Patitucci d'Alifera Patitario



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 04 NOV. 2020 3294 Sp. 3
liquidati euro

Esente art. 82/17/12

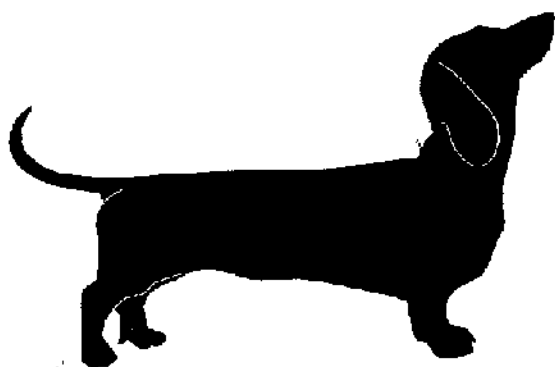
Firma in delega
del direttore provinciale
Giuseppe Rosso



ALLEGATO 1

Marchio dell'Associazione

Il "marchio" dell'Associazione è costituito dal simbolo raffigurante la silhouette di un cane bassotto con la testa rivolta a destra, leggermente sollevata, e dal logotipo riportante la denominazione dell'Associazione in caratteri maiuscoli Compacta Blk BT.



BASSO PROFILO